

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 ottobre 2020, n. 283

VAS-1654- REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa al: "P.I.R.P. Intervento di Edilizia Sovvenzionata.". Autorità procedente: Comune di Bisceglie (BA).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 27/04/2020, con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 21/05/2021, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Coordinamento VAS*" conferito alla dott. ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 139 del 27.04.2020 con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 20.05.2021, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*VIA impianti energetici – AIA – supporto VAS*" al Dott. Gaetano Sassanelli, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Disposizione di Servizio Dirigenziale prot. n. 6669 del 29.05.2020 con cui sono state assegnate mansioni di istruttoria tecnica dei procedimenti VAS all'Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO CHE:

- in data 24.07.2020 il Comune di Bisceglie – Ripartizione Tecnica- accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 1. F_212170_proposta di variante.pdf- Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS: copia della proposta di DCC *00054* del 24/06/2020, avente ad oggetto: *"P.I.R.P. del quartiere di Levante.Interventi di edilizia sovvenzionata"* di approvazione del progetto, quale adozione di variante al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 19 comma 2 del d.P.R. 327/2001 e dell'art. 16 comma 3 della L.R. n. 13/2001, in cui viene attestata la ricorrenza della condizione di esclusione di cui all'art.7.2.a)viii del Regolamento regionale in parola;
 2. F_212175_delibera formale atto di indirizzo.pdf- copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale: copia della DGC nr. *89* del 13/05/2020, avente ad oggetto: *"P.I.R.P. del quartiere di Levante. Interventi di edilizia sovvenzionata. Atto di indirizzo"*, relativa alla risoluzione consensuale degli obblighi assunti con il protocollo d'intesa del 10/05/2007;
 3. F_212190_proposta di variante.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale: copia della proposta di DCC *00054* del 24/06/2020, avente ad oggetto: *"P.I.R.P. del quartiere di Levante.Interventi di edilizia sovvenzionata"*;
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Bisceglie provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento regionale n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 *"modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;"*;
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 24.07.2020 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. AOO_089/24/07/2020/0008937 con cui comunicava al Comune di Bisceglie la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 21.08.2020 inviava a mezzo PEC la nota prot.AOO_089_9915/2020 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Bisceglie – Ripartizione Tecnica, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
 - la predetta nota prot. 9915/2020 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione di un contributo istruttorio;

Tutto quanto sopra premesso,

RILEVATO, dall'esame della documentazione trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale:

- *"che in data 10/05/2007 lo I.A.C.P. di Bari (ora ARCA Puglia Centrale) e il Comune di Bisceglie sottoscrivevano*

apposito Protocollo d'intesa il quale, tra l'altro, prevedeva che lo I.A.C.P. doveva provvedere alla progettazione ed esecuzione di n. 2 edifici per complessivi n. 20 alloggi di ERP, da realizzarsi su di un'area che il Comune di Bisceglie avrebbe acquisito gratuitamente dai proprietari del comparto edilizio interessato anch'esso dal Programma candidato dal Comune e con le risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia nel caso di positiva valutazione del Programma Integrato di Riqualificazione Urbana presentato dal Comune con la successiva assegnazione del relativo finanziamento;" (Cfr: F_212170_proposta di variante.pdf -Relazione Tecnico Illustrativa)

- "che nello specifico il Programma prevedeva l'attuazione, nel completamento della maglia 120 di P.R.G., di interventi di edilizia libera e di edilizia sovvenzionata, solo questi ultimi da realizzarsi a cura dello I.A.C.P. di Bari (ora Arca Puglia Centrale) secondo quanto stabilito nel protocollo d'intesa del 10/05/2007" (Cfr: F_212170_proposta di variante.pdf -Relazione Tecnico Illustrativa);
- "che si ravvisavano quindi difficoltà tecniche ed economiche in relazione sia alla non idoneità del sito sia per le risultanze delle indagini geologiche rilevate, oltre che al conseguente aumento dei costi di realizzazione che non avrebbero consentito il rispetto dei limiti dei massimali dei costi fissati dalla Regione Puglia, tali da far ritenere necessario individuare un nuovo sito dove poter realizzare l'intervento" (Cfr: F_212170_proposta di variante.pdf -Relazione Tecnico Illustrativa);
- "la maglia 120 è tipizzata dal vigente P.R.G. come "Zona di completamento B3" e secondo l'art. 35 delle N.T.A. l'indice max di fabbricabilità fondiaria (I.f.f.) è pari a: 4,5 mc/mq." (Cfr: F_212170_proposta di variante.pdf -Relazione Tecnico Illustrativa);
- "per allocare la volumetria del progetto dei 20 alloggi di E.R.P. è necessario disporre di una superficie fondiaria pari a 6.750,00 mc. / 4,5mc/mq. = 1.500,00 mq." (Cfr: F_212170_proposta di variante.pdf -Relazione Tecnico Illustrativa);
- "il Comune è proprietario all'interno della maglia 120 di P.R.G. di un'area edificabile compresa tra via Vittorio Veneto e i retrostanti alloggi E.R.P., meglio evidenziata nella planimetria allegata, della superficie di 1.680,00 mq. che esprime una volumetria pari ad 7.560,00 mc" (Cfr: F_212170_proposta di variante.pdf -Relazione Tecnico Illustrativa);
- "all'interno della perimetrazione del P.I.R.P. nei pressi di via Alceo Dossena è presente un suolo (censito in catasto al foglio di mappa n. 11 p.lla1509-1510-1512 della superficie di 4.598,00 mq) che ricade nella maglia 57 tipizzata dal vigente P.R.G. come Aree Per Attrezzature Collettive e di Uso Collettivo - Aree per verde pubblico (parchi, giardini e zone attrezzate per il gioco e lo sport) disciplinata dall'art. 27 lett. c delle N.T.A." (Cfr: F_212170_proposta di variante.pdf -Relazione Tecnico Illustrativa);
- "detto suolo è stato occupato per pubblica utilità dal Comune di Bisceglie nell'ambito dell'attuazione del PRUacs ed i proprietari sono indennizzati attraverso la concessione di un beneficio volumetrico ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3/2005 (Cfr: F_212170_proposta di variante.pdf -Relazione Tecnico Illustrativa);
- "detto suolo presenta caratteristiche geologiche più favorevoli rispetto a quello di largo Gino Bartali, per la sua conformazione e localizzazione, non vi sono problematiche inerenti le distanze dai fabbricati" (Cfr: F_212170_proposta di variante.pdf -Relazione Tecnico Illustrativa);
- "Tenuto conto che per l'attuazione della nuova localizzazione degli alloggi E.R.P. va approvata una variante urbanistica a bilancio zero ottenuto attraverso la contestuale modifica della destinazione del suolo di proprietà comunale di via Vittorio Veneto della superficie di 1.680,00 mq che diverrebbe area per standard urbanistici (art. 27 lett. delle N.T.A.) e del suolo di superficie equivalente nei pressi di via Alceo Dossena che diverrebbe zona di completamento B3 (art. 35 delle N.T.A.)" (Cfr: F_212170_proposta di variante.pdf -Proposta di Delibera n. 00054 del 24/06/2020);
- "[...] 3) Dare atto che la variante urbanistica prevede la contestuale modifica della destinazione del suolo di proprietà comunale sito in via V.Veneto della superficie di mq. 1.680,00 (meglio evidenziato nell'elaborato B del progetto di fattibilità) attualmente destinato a zona di completamento B2 (art. 34 delle N.T.A.) ad area per standard urbanistici (art. 27 lett. delle N.T.A.) e del suolo nei pressi di via Alceo Dossena della superficie di 1.680,00 mq (meglio evidenziato nell'elaborato B del progetto di fattibilità) attualmente destinato a standard urbanistici (art. 27 lett. delle N.T.A.) ad area di completamento B2 (art. 34 delle N.T.A.);" (Cfr: F_212170_proposta di variante.pdf -Proposta di Delibera n. 00054 del 24/06/2020);

- negli allegati F_212170 ed F_212190, caricati sul sito Portale Ambiente Regione Puglia, denominati “*proposta di variante*”, è presente la proposta di Delibera di Consiglio n. 00054 del 24/06/2020, nella quale viene riportato che lo scambio di destinazione urbanistica tra le due aree avviene da “*zona di completamento B3 (art. 35 delle N.T.A.)*” ad “*area per standard urbanistici (art. 27 lett. delle N.T.A.)*”, nella parte in narrativa, mentre nella parte in determinato della medesima proposta viene riportato che lo scambio di destinazione urbanistica tra le due aree avviene da “*zona di completamento B2 (art. 34 delle N.T.A.)*” ad “*area per standard urbanistici (art. 27 lett. delle N.T.A.)*”. Inoltre, sempre negli allegati sopra richiamati è presente la relazione tecnico illustrativa allegata al progetto di fattibilità tecnico economica, nella quale è riportato che lo scambio di destinazione urbanistica tra le due aree avviene da “*zona di completamento B3 (art. 35 delle N.T.A.)*” ad “*area per standard urbanistici (art. 27 lett. delle N.T.A.)*”.

VERIFICATO, in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione trasmessa dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:

la variante urbanistica sopra descritta soddisfa la condizione di esclusione di cui all’art.7.2. lettera a) punto VIII del Regolamento in parola in quanto:

- non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale) poichè la nuova area scelta per la realizzazione “*di n. 2 edifici per complessivi n. 20 alloggi di ERP*”, modifica la sua destinazione da “*area per standard urbanistici (art. 27 lett. delle N.T.A.)*” a “*zona di completamento B3 (art. 35 delle N.T.A.)*”, mentre l’area precedentemente scelta per l’intervento succitato modifica la sua destinazione da “*zona di completamento B3 (art. 35 delle N.T.A.)*” ad “*area per standard urbanistici (art. 27 lett. delle N.T.A.)*”, realizzando quindi un’ inversione di destinazione tra le due aree, a parità di superfici, senza variazioni di indici e parametri, così come riportato nella relazione tecnico illustrativa allegata al progetto di fattibilità tecnico economica e nella parte in narrativa della proposta di Delibera di Consiglio n. 00054 del 24/06/2020;
- non trasforma in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), poichè le aree oggetto di variante non ricadono in tale zona;
- non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, poichè lo scambio di destinazione tra le due aree avviene senza modifica dei parametri urbanistici e a parità di superficie;
- per le suddette motivazioni, la condizione di cui alla disposizione 7.2.a) viii risulta comunque soddisfatta anche nell’ipotesi in cui lo scambio di destinazione urbanistica tra le due aree avvenga da “*zona di completamento B2 (art. 34 delle N.T.A.)*” ad “*area per standard urbanistici (art. 27 lett. delle N.T.A.)*”, sempre a parità di superficie, come riportato nella parte in determinato della proposta di Delibera di Consiglio n. 00054 del 24/06/2020;

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’ art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 per la variante urbanistica relativa al “**P.I.R.P. Intervento di Edilizia Sovvenzionata.**” e, conseguentemente, ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica, demandando al Comune di Bisceglie, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto regolamento;

RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla variante urbanistica al “**P.I.R.P. Intervento di Edilizia Sovvenzionata.**”, formalizzata con la succitata proposta di DCC *00054* del 24/06/2020 e pertanto non esime il proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione e atto di assenso comunque denominato in materia ambientale relativo alla realizzazione delle opere previste;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica denominata "**P.I.R.P. Intervento di Edilizia Sovvenzionata.**", demandando al Comune di Bisceglie, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento finale di approvazione;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla variante urbanistica al "**P.I.R.P. Intervento di Edilizia Sovvenzionata.**", formalizzata con la succitata proposta di DCC *00054* del 24/06/2020 e pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione e atto di assenso comunque denominato in materia ambientale relativo alla realizzazione delle opere previste;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di Bisceglie – Ripartizione Tecnica;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali "*Urbanistica*" e "*Tutela e Valorizzazione del Paesaggio*";
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.6 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 - 1) è pubblicato sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - 2) è pubblicato sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> Sezione VAS, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
 - 3) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto

9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

(Dott.ssa Antonietta Riccio)